



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI AREZZO**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, [REDACTED], ha emesso la seguente

**SENTENZA EX ART. 70 CCII**

Premesso che [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall' [REDACTED], ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura del [REDACTED];

- ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);
- ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);
- rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

- rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);
- considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene :a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura ;e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
- rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano: a) il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati; b) il soddisfacimento nella misura del 23,64% dei creditori chirografari nel termine di cinque anni;

precisato che il piano prevede di destinare al ceto creditorio per cinque anni una quota del reddito della ricorrente (€ 200 al mese), per complessivi € 14.000,00 oltre al versamento di € 400,00 con la tredicesima mensilità;

rilevato che, nel predetto decreto, si segnalava la natura concorsuale (e non già prededucibile) dei crediti vantati dall'avv. [REDACTED] da considerarsi rispettivamente privilegiato e chirografario;

rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito *web* del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori in data [REDACTED];

rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice quanto segue:

- che i creditori [REDACTED] s.r.l. non hanno presentato osservazioni rispetto al mancato riconoscimento del rango prededucibile;

- che la Regione Toscana ha precisato il proprio credito nell'importo di euro 840,48 in sede privilegiata ed euro 76,63 in via chirografaria;

- che Fineco Bank ha precisato il proprio credito nel minor importo di € 5.881,04 (anziché € 7.753,16);

- che Compass ha precisato il proprio credito nel maggior importo di € 16.254,80 (anziché € 15.286,70);

- che a seguito delle modifiche del passivo, il soddisfacimento dei creditori chirografari sarà del **24,51%**, anziché del 23,64%;

rilevato che Compass Banca S.p.A. si è opposta alla omologazione del piano sulla base dei seguenti rilievi: a) insussistenza dello stato di sovraindebitamento; b) insussistenza della meritevolezza del debitore;

ritenuti non condivisibili i rilievi da parte del creditore in quanto:

a) non sussiste alcun dubbio in ordine alla sussistenza di uno stato di sovraindebitamento (non essendo in grado la ricorrente, con il proprio solo reddito, di adempiere regolarmente alle obbligazioni), stato da valutarsi evidentemente con riferimento al momento della presentazione della domanda di accesso alla procedura e non già – come ritiene Compass Banca- al momento della concessione del finanziamento;

b) in ordine alla presunta assenza di “meritevolezza”, non risulta che la ricorrente abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII); risulta infatti che la situazione di sovraindebitamento tragga origine dal non breve periodo di disoccupazione (da ██████████ a ██████████), essendo i finanziamenti tutti di epoca precedente; sul punto merita richiamarsi quanto osservato dall'OCC nella propria relazione: nell'anno ██████ la ricorrente sosteneva rate di finanziamenti per complessivi € 806,00 mensili, a fronte di un reddito netto di circa € 1300. Sebbene il delta tra le due somme non sia particolarmente elevato (e verosimilmente sarebbe stato più prudente un margine maggiore), ben difficilmente potrebbe affermarsi che ciò valga a configurare una “colpa grave” nella determinazione del sovraindebitamento; infatti, tale stato, con ogni probabilità, non si sarebbe verificato ove la ricorrente non avesse perso il lavoro;

rilevato che Compass Banca contesta altresì la convenienza dell'accordo rispetto alla alternativa liquidatoria; visto l'art. 70, comma 9, CCII: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”;

ritenuto, sul punto, di dover condividere quanto osservato dall'OCC, che ha evidenziato nella propria relazione: 1) le maggiori spese derivanti dall'ipotesi liquidatoria: 2) la durata inferiore che avrebbe la procedura di liquidazione, con conseguente minor importo da destinare ai

creditori, essendo l'attivo costituito in misura pressoché esclusiva da redditi (sull'impossibilità di apprendere i redditi a seguito dell'esdebitazione, che può essere concessa dopo tre anni, v. quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale di Verona nel provvedimento del [REDACTED], in *Il caso.it*: "L'apprensione di una quota di reddito del debitore è un'attività di liquidazione dei suoi beni, ma non può proseguire se il debitore, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, ottenga l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII, alla luce: 1) di un'interpretazione dell'art. 281, comma 5 e comma 6, CCII conforme all'art. 21, comma 3, della Direttiva UE n. 1023/19; 2) dell'estensibilità della soluzione prevista dall'art. 281 a quella prevista dall'art. 282 CCII");

quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio (pure oggetto di contestazione da parte di Compass Banca), è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC: "le spese mensili occorrenti alla signora [REDACTED] indicate in ricorso ammontano a circa € 900,00 mensili. Tali spese sono state oggetto di verifica documentale (a campione) da parte degli scriventi, i quali possono confermare detti importi. Le stesse risultano giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma (di € 900,00) appare congrua laddove si consideri che, da rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, le spese medie mensili di una famiglia di 1 componente per generi alimentari è pari ad Euro 298,39, mentre quelle per generi "non alimentari" è pari ad € 1.417,41 (allegato 6). Tali considerazioni appaiono ulteriormente giustificate nella considerazione che la soglia di povertà assoluta per la tipologia di nucleo familiare dell'istante è pari ad € 723,27";

ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura; ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano; ritenuto, stante l'insussistenza di beni immobili o mobili registrati, che non vi sia luogo ad ordinare la trascrizione della sentenza;

**P.Q.M.**

visto l'art. 70 CCII,

**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da [REDACTED]

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**ORDINA**

che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC *ex art.* 70, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito *web* di questo Tribunale.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Arezzo, [REDACTED]

Il Giudice

[REDACTED]